M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministre
UFFGAB
REG_DECRETI
Prot: 0000313-10/07/2014REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare l'articolo 1, comma 8, della richiamata legge n.190/2012, secondo il quale l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione individuato, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.16"5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, concernente il "Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 aprile 2011, n. 167, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2011, Reg. n. 10-Fog. 247 di rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTO il Piano nazionale anticorruzione per il triennio 2013-2016, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge n.190/2012;





Sl Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO l'atto 4 ottobre 2013 n. 0032183 con il quale è stato designato il Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

Articolo 1

Piano triennale di prevenzione della corruzione

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, è adottato l'allegato "Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- 2. La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare.
- 3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà immediatamente trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi del citato articolo 1, comma 8, della legge n.190/2012.
- 4. Sull'applicazione del presente Piano vigilano il Responsabile della prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
- 5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica annualmente il livello di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, assicura che i dati ricavati dal monitoraggio siano pubblicati sul sito istituzionale e siano considerati in sede di aggiornamento del Piano.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

